But ant Acro 604/22

RG n. 1/2022



Tribunale Ordinario di Rimini SEZIONE CIVILE

IL G.D. dott.ssa Rossi Silvia,

letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da GIORGIO EUGENIO ROSA (RSOGGG53C04D004D) nato a Coriano (RN) il 4.5.1953 e residente in Rimini (RN), via Zupetta n. 11;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonchè la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che ad oggi l'istante percepisce un reddito da pensione di vecchia di euro 1250 mensili;

che, dunque, anche alla luce della volontà manifestata in atti dall'istante ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lettera f) 1 n. 3/12, si determina in euro 150,00 al mese- per tutta la durata della procedura- la somma che viene trattenuta dalla procedura;

preso atto che l'istante ha chiesto di accedere alla presente procedura unitamente al coniuge ARCECI ANTONELLA per la quale, come da decreto dell'11.2.2022, si procede separatamente;

rilevato, altresì, che il ricorrente è titolare pro quota al 50% di bene immobile oggetto di procedura esecutiva RGE 45/2016 e proprietario dell'automezzo marca PIAGGIO descritto in atti descritto in atti;



che lo stesso ha posizioni creditorie per euro 11.914,68; visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni da GIORGIO EUGENIO ROSA (RSOGGG53C04D004D) nato a Coriano (RN) il 4.5.1953 e residente in Rimini (RN), via Zupetta n. 11

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 l'avv.to MASSIMILIANO SEMPRINI, con studio in Rimini, via Flaminia n. 171 b;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale il debitore e la sua famiglia risiedono, autorizzandone l'utilizzo da parte di questi ultimi sino all'emissione del decreto di trasferimento da parte del GE all'esito del versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario

FISSA

In euro 1.100,00 mensili la somma necessaria al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lett.f) l. n. 3/12;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.



Rimini, 15.2.2022

Il Giudice delegato Dott.ssa Rossi Silvia